

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Preambolo

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 1

Risultati differenziali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 2

Gestioni previdenziali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

- a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
- b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
- c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

- a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

- a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario". All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "Per realizzare" fino a: "legge 23 dicembre 1998, n. 448," sono soppresse.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 3

Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

# Articolo 4

## Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Testo in vigore dal 1 marzo 2015

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
  - a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;
  - b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
  - c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
  - d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
  - e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
  - f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: "le spedizioni possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "la spedizione può essere effettuata"; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: "le spedizioni stesse possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "la spedizione può essere effettuata"; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2005 al 2011" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro".
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.

11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:

"a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;".

12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c -bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.".

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

[15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.] (4)

16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "Nel triennio 2011-2013," sono soppresse.

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6 -sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto- legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015. (18)

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9".

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: "Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2".

32. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, nonché negli anni 2015 e 2016 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (17)

33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.

34. All'articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:";

2) la lettera b) è abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40 e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (13)

39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in

ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (3)

40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39 proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio. (14)

Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice 1	
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto:  $CTT = CT / UST$ ", nel quale "CT" è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed "UST" è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tariffa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.".

42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: "Art. 152 -bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 -bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

44. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppressi le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza".

48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: ", il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.

52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. (1)

54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto

delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

[57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.] (16)

58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.

60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9 -bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.

65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.

66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: "cinquecento " è sostituita dalla seguente: "trecento".

69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "600" e la parola: "300" è sostituita dalla seguente: "400". (6)

70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 -bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma".

71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla



73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

77. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse [al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio] e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università. (2)

79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica".

84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.

85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. (15)

86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.

87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneità presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. (7)

90. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziarie, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. (8)

91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, è trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata dagli interessati come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia. (9)

92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale è ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalità sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011. (10)

92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuità delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori dei SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose. (12)

92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonché gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni medico legali dai decreti di cui al comma 90. (11)

92-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. (11)

93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.

95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono

transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 -bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".

[96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.] (16)

97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

"4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.".

98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.

100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.

101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni," sono aggiunte le seguenti: "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "province autonome, " sono aggiunte le seguenti: "gli enti locali".

103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale" sono inserite le seguenti: "a tempo indeterminato";

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 -bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.".

-----

(1) Le parole "32,4 milioni di euro" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'art. 30, comma 8-ter, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011.

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 49, D.L. 09.02.2012, n. 5 con decorrenza dal 10.02.2012.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 12, comma 4-bis, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3 D.L. 20.06.2012, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2012.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 20.06.2012, n. 79 con decorrenza dal 21.06.2012.

(6) Ai sensi dell'art. 14, comma 16, D.L. 06.07.2012, n. 95 (G.U. 06.07.2012, n. 156, S.O. n. 142) ai fini dell'applicazione dei parametri

previsti dal presente comma, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012.

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012.

(10) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012.

(11) Il presente comma è stato inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012.

(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 13.09.2012, n. 158 con decorrenza dal 14.09.2012 così come modificato dalla legge di conversione L. 08.11.2012, n. 189 con decorrenza dal 11.11.2012.

(13) Il secondo periodo del presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 33, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(14) Il terzo periodo del presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 33, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(15) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 78, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(16) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 così come modificato dall'art. 9 D.Lgs. 31.12.2012, n. 248 con decorrenza dal 25.01.2013.

(17) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 406, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(18) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 10-bis, D.L. 31.12.2014, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2015, n. 11 con decorrenza dal 01.03.2015.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 5

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Testo in vigore dal 2 gennaio 2012

---

[1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12 -bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma

la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.] (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, comma 9, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 6

Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici

Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

---

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato[, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196], ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismiliabili. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012. (1)

2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società

di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. (2)

7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8 -bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio".

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

-----

(1) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state prima abrogate dall'art. 2, D.L. 27.06.2012, n. 87 non convertito in legge con decorrenza dal 27.06.2012, e poi abrogate dall'art. 23-ter, D.L. 06.07.2012, n. 95, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 135, con decorrenza dal 15.08.2012.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 45-bis, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014, così come aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 23.06.2014, n. 89 con

# Articolo 7

Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli

Testo in vigore dal 25 marzo 2012

---

[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. (1)

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati ai sensi del presente articolo derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. (2)

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà a vocazione agricola e agricoli compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. (3)

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico. ] (5)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 3 e 3-ter, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a

400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. ".

(2) Le parole "ai sensi del presente articolo" di cui al presente comma sono state inserite dall'art. 27, comma 3-bis, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 3-quater e 3-quinquies, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. ".

(5) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 66, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 8

Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

Testo in vigore dal 28 febbraio 2012

---

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale. (1)

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.



4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

-----

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 27 D.L. 29.12.2011, n. 216 con decorrenza dal 29.12.2011.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 9

Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

- 
1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza".
  2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";
    - b) al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" è inserita la seguente: "anche";
    - c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo";
    - d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento";
    - e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13" sono inserite le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";
    - f) al comma 32, lettera d), le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";
    - g) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32 -bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della

Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

h) al comma 33, primo periodo, le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12" sono aggiunte le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";

l) al comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13";

m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

"33 -bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33 -bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo";

n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: "Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.";

o) dopo il comma 34, è inserito il seguente:

"34 -bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 10

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Testo in vigore dal 25 marzo 2012

---

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: " sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto per recepire i seguenti principi:".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,, convertito, con modificazioni, legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 -bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 -bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400". (1)

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. (2)

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; (3)

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c -bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"; (4)

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. (5)

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (6)

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe" sono soppresse.

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 33, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201, così come sostituito dalla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011. Si riporta di seguito il testo originario:

"2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 -bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5". "

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9-bis D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012. Si riporta di seguito il testo originario:

"3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. "

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 9-bis D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012. Si riporta di seguito il testo originario:

"b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; "

(4) La presente lettera è stata inserita dall'art. 9-bis D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9-bis D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012. Si riporta di seguito il testo originario:

"7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta."

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9-bis D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012. Si riporta di seguito il testo originario:

"9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 11

Programmazione della ricerca e premialità

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attività proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 12

Fondo nuovi nati

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 13

Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Il comma 3 -bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

"3 -bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-ter. La certificazione di cui al comma 3 -bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 -bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 -bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3 -bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. L'obbligo di cui al comma 2 -bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 -bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 -bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 14

Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

Testo in vigore dal 5 giugno 2014

---

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (4)

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo

periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio. (4)

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. (4)

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. (4)

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo. (4)

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi. (4)

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma. (1)

[10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.] (3)

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 -bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati. (2)

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro".

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista



dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate".

-----

(1) Le parole "collegio sindacale" di cui al presente comma erano state sostituite dalla parola "sindaco" in virtù dell'art. 16, comma 1, let. a), D.L. 22.12.2011, n. 212 con decorrenza dal 23.12.2011. La citata let. a) è stata poi soppressa dalla legge di conversione L. 17.02.2012 con decorrenza dal 21.02.2012.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 16, D.L. 22.12.2011, n. 212 (G.U. 22.12.2011, n. 297) con decorrenza dal 23.12.2011.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 11, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(4) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta; (C.Cost. 28.05.2014, n. 144).

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012

---

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati" e sono premessi i seguenti commi:

"01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni

oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)";

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

"Art. 44 -bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione";

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)";

2) è aggiunta la seguente lettera:

"c -bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)".

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24 -bis, 24-ter e 24-quater"; (1)

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"24 -bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo".

-----

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3 D.L. 09.02.2012, n. 5 con decorrenza dal 10.02.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24 -bis, 24-ter e 24-quater"; ".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 16

Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 17

Semplificazione procedimento distretti turistici

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 18

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Testo in vigore dal 29 gennaio 2016

---

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15 -ter , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle

diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure: (1)

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea; (2)

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9 -bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario. Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. (7)

[2 -bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.] (3)

[2 -ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2 -quater.] (4)

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione

dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto comma 2-bis. (3)

2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanzia di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991. (6)

[3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.] (8)

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

-----

(1) Il presente alinea prima modificato dall'art. 42 D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011, poi modificato dall'art. 3-septies D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012, poi sostituito dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012, è stato, da ultimo modificato dall'art. 33, comma 3, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012.

(2) La presente lettera è stata così modificata prima dall'art. 59, D.L. 24.01.2012, n. 1, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 22.01.2016, n. 10 con decorrenza dal 29.01.2016.

(3) Il presente comma inserito dall'art. dall'art. 59, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012, è stato poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 22.01.2016, n. 10 con decorrenza dal 29.01.2016.

(4) Il presente comma inserito dall'art. 59, D.L. 24.01.2012, n. 1, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.

(5) Il presente comma inserito dall'art. dall'art. 59, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012, poi modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012, è stato da ultimo abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 22.01.2016, n. 10 con decorrenza dal 29.01.2016.

(6) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.

(7) Il presente comma, prima modificato dall'art. 33, comma 3, D.L. 18.10.2012, n. 179, è stato da ultimo così modificato dall'art. 19, D.L. 21.06.2013, n. 69, con decorrenza dal 22.06.2013.

(8) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 19, D.L. 21.06.2013, n. 69, con decorrenza dal 22.06.2013.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 19

Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.

#### **Legge e Prassi | Legge nazionale**

Abrogato

## **Articolo 20**

Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 27 febbraio 2012

---

[1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse".] (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 6-septies, D.L. 29.12.2011, n. 216 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.02.2012, n. 14 con decorrenza dal 28.02.2012.

# Articolo 21

Finanziamento opere portuali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

"2-undecies. 1. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2 -novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 22

Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

Testo in vigore dal 24 settembre 2015

---

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera m)".

2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. (1)

3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della



presente legge.

4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: ", convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio," sono soppresse.

5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: ", compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl" sono soppresse.

7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di

decreto.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente".

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 32, D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 con decorrenza dal 24.09.2015.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 23

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 24

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a

337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8 -bis e 8 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente".

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 25

Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione " sono soppresse;

g) all'articolo 183, il decimo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma" sono inserite le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.".

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173 -bis, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria";

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli".

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890," sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3 -bis è sostituito dal seguente:

"3 -bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149 -bis del codice di procedura

civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente," sono inserite le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante" sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.";

d) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente:

"Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.";

3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 2".

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 26

Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012

---

[1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre 2 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.] (1)

-----

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 14, D.L. 22.12.2011, n. 212 con decorrenza dal 23.12.2011 è stato poi abrogato dallo stesso art. 14 nel testo modificato dalla legge di conversione L. 17.02.2012, n. 10 con decorrenza dal 21.02.2012.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 27

Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono inserite le seguenti: "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

c) all'articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice provvede con ordinanza" sono inserite le seguenti: "non impugnabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281 -sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire";

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281 -sexies";

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

f) all'articolo 445 -bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 28

Modifiche in materia di spese di giustizia

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione";

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 29

Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5 -bis, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2012" sono inserite le seguenti: "nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013" e le parole: "in via sperimentale per un triennio" sono soppresse.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 30

Patto di stabilità interno

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, primo periodo, le parole: "può essere " sono sostituite dalla seguente: "è";
- b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti";
- c) al comma 12-quater, le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma".

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo".

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alinea, le parole: "in quattro classi, sulla base dei" sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";
- b) alla lettera a), prima delle parole: "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";
- c) alla lettera c), prima delle parole: "incidenza della spesa del personale" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";
- d) alla lettera f), prima delle parole: "tasso di copertura " sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";
- e) alla lettera g), prima delle parole: "rapporto tra gli introiti" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";
- f) alla lettera h), prima delle parole: "effettiva partecipazione " sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";
- g) alla lettera l), prima delle parole: "operazione di dismissione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: ", ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15



luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare" sono sostituite dalla seguente: "adeguano".

6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è abrogato.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 31

Patto di stabilità interno degli enti locali

Testo in vigore dal 21 agosto 2016

---

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. (4) (24)

2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento. (12)

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (12)

2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (14)

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. (14)

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente. (22)

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese. (13)

4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. (11)

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (11)

[5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di

competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.] (2)

6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 , a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 , a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017. (3) (23)

6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno. (15)

6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. (26)

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. (1)

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. (1)

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5 -bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto. (16)

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla

ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. (17)

14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014. (20)

14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015. (21)

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,

unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. (18)

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>", entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 19. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni[, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti]. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. (8)

20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno. (9)

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli

impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

[22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.] (10)

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile. (19)

[24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.] (5)

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; (28)

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,

anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (6)

[27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente: "Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.".] (7)

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno. (25)

(21)

-----

(1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 15.02.2012, n. 59 così come aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L. 12.07.2012, n. 100 (G.U. 13.07.2012, n. 162) con decorrenza dal 14.07.2012.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 430, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1, comma 431, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, modificato dall'art. 6, D.L. 31.08.2013, n. 102 (G.U. 31.08.2013, n. 204, S.O. n. 66) con decorrenza dal 31.08.2013, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 534, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(4) Il presente è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 432, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, poi dall'art. 1, comma 532, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal



01.01.2014 e da ultimo dall'art. 1, comma 489, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(5) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1, comma 436, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 439, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(7) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1, comma 440, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(8) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 445, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, poi dall'art. 1, comma 539, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e da ultimo dall'art. 7, D.L. 24.06.2016, n. 113, così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2016, n. 160 con decorrenza dal 21.08.2016.

(9) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 446, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(10) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, comma 2-bis, D.Lgs. 18.04.2012, n. 61 così come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 26.04.2013, n. 51 con decorrenza dal 30.05.2013.

(11) Il presente comma è stato inserito dall'art. 9, D.L. 31.08.2013, n. 102 con decorrenza dal 31.08.2013 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 28.10.2013, n. 124 con decorrenza dal 30.10.2013.

(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, D.L. 15.10.2013, n. 120 con decorrenza dal 15.10.2013, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 13.12.2013, n. 137 con decorrenza dal 15.12.2013.

(13) Il presente comma inserito dall'art. 9, D.L. 31.08.2013, n. 102 con decorrenza dal 31.08.2013 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 28.10.2013, n. 124 con decorrenza dal 30.10.2013, è stato così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 15.10.2013, n. 120 così come rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13.12.2013, n. 292.

(14) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 533, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(15) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 534, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 491, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, e poi dall'art. 10, comma 12-terdecies, D.L. 31.12.2014, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2015, n. 11 con decorrenza dal 01.03.2015.

(16) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 535, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato poi così modificato dall'art. 4, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014, convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014.

(17) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 537, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(18) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 538, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e poi dall'art. 1, comma 494, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(19) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 540, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, poi dall'art. 15 D.L. 06.03.2014, n. 16 con decorrenza dal 06.03.2014, convertito in legge dalla L. 02.05.2014, n. 68 con decorrenza dal 06.05.2014 e da ultimo dall'art. 1,

comma 498, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(20) Il presente comma è stato inserito dall'art. 48, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.

(21) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 467, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(22) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 490, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(23) Ai sensi dall'art. 1, comma 492, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, le disposizioni del presente comma non si applicano a decorrere dall'anno 2015.

(24) Ai sensi dall'art. 1, comma 492, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, le disposizioni contenute nel secondo periodo del presente comma non si applicano a decorrere dall'anno 2015.

(25) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 495, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(26) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, D.L. 19.06.2015, n. 78 con decorrenza dal 20.06.2015, convertito in legge dalla L. 06.08.2015, n. 125 con decorrenza dal 15.08.2015.

(27) Ai sensi dell'art. 1, comma 707, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con decorrenza dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni del presente articolo e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nei limiti di cui al citato art.1, comma 707.

(28) La sanzione di cui alla presente lettera da applicare per l'anno 2016 non trova applicazione negli ambiti di cui all'art. 7, D.L. 24.06.2016, n. 113, così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2016, n. 160 con decorrenza dal 21.08.2016.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 32

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015

---

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese

finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza  
finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011  
(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa,  
aggiuntivo rispetto al 2011  
(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606
Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

[f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;] (7)

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni; (8)

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

[n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5 -bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.] (3) (7)

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. (1)

n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato. (2)

n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità. (9)

n-quinqies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014. (12)

n-quinqies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale

e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014; (13)

n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136. (14)

n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013. (15)

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

[6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.] (10)

[7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.] (10)

[8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.] (10)

[9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.] (10)

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di

cassa aggiuntivo rispetto al 2011  
(in migliaia di euro)

	2012			2013 e successivi		
	DL 78	DL 98		DL 78	DL 98	
Autonomie speciali	del	e 138	Totale	del	e 138	Totale
	2010	del 2011		2010	del 2011	
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Trentino -Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. [In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.] (5)

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. [In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.] (5)

12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214, come rideterminato

dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

[c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;]

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. (4)

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012- 2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

[17. A decorrere dall'anno 2015 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. [La Conferenza permanente per il coordinamento della



finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma.] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.] (6)

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

[20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.] (10)

21. Le informazioni previste dai commi 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. (11)

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi" 24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo

annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno. (16)

-----

(1) La presente lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011 è stata così modificata prima dall'art. 3, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011, e poi dall'art. 2 D.L. 08.04.2013, n. 35 con decorrenza dal 09.04.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014."

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 12, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

(3) E' costituzionalmente illegittima la presente lettera, in via consequenziale – ai sensi dell'art. 27 della L 11.03.1953, n. 87 - (C. Cost. 06.07.2012, n. 176)

(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 16, comma 4, D.L. 06.07.2012, n. 95, così come

modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 135, con decorrenza dal 15.08.2012.

(5) L'ultimo periodo del presente comma è stato abrogato dall'art. 16, comma 5, D.L. 06.07.2012, n. 95 (G.U. 06.07.2012, n. 156, S.O. n. 141) con decorrenza dal 07.07.2012.

(6) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 433, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, poi dall'art. 1, comma 505, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato abrogato dall'art. 1, comma 493, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.

(7) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 452, L. 24.12.2012, con decorrenza dal 01.01.2013.

(8) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 452, L. 24.12.2012, con decorrenza dal 01.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;"

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 452, L. 24.12.2012, con decorrenza dal 01.01.2013.

(10) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 470, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(11) Le parole "18, 19 e 20" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'art. 1, comma 471, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(12) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 122, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(13) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 355, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(14) La presente lettera è stata inserita dall'art. 6, comma 1-ter, D.L. 10.12.2013, n. 136 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 06.02.2014, n. 6 con decorrenza dal 09.02.2014.

(15) La presente lettera è stata inserita dall'art. 36, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014.

(16) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 496, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

"27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno."

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 33

Disposizioni diverse

Testo in vigore dal 1 gennaio 2014

---

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresì rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. (6)
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello

sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.

9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "2.300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.050 milioni di euro". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Negli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012". Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.

[14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.] (5)

15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

17. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2012. (1)

19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7 -bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 -bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: "2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "2009-2012" e, al comma 7, le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012". L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3 -bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. (2)

30 -bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (3)

30 -ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. (3)

31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1,

del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, [la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.] Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (4)

33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.R.I.F.O.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.



38. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 30, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012."

(2) Le parole "sulla benzina senza piombo" sono state sostituite dalle parole "sulla benzina con piombo" dall'art. 61, D.L. 24.01.2012, n. 1, con decorrenza dal 24.01.2012.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 61, D.L. 24.01.2012, n. 1, con decorrenza dal 24.01.2012.

(4) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 31 D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.

(5) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 68, L. 24.12.2007, n. 247, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 28, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136) con decorrenza dal 18.07.2012.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 23, comma 12-quater, D.L. 06.07.2012, n. 95 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.08.2012, n. 135, con decorrenza dal 15.08.2012 e poi dall'art. 4, comma 4-quater, D.L. 08.08.2013, n. 91 così come modificato dalla legge di conversione L. 07.10.2013, n. 112 con decorrenza dal 09.10.2013. . Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresì rifinanziata di 90 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario."

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Articolo 34

Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

Testo in vigore dal 21 agosto 2013

---

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;

b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;

c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro (1)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: "nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012" fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro."

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 35

Fondi speciali e tabelle

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Articolo 36

Entrata in vigore

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

# Allegato 1

Risultati differenziali

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

(importi in milioni di euro)

Descrizione del risultato differenziale	2012	2013	2014
Livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 9.761 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013 e il 2014), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-2.200	16.900	38.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanzia rio, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge [*]	-265.000	-200.000	-180.000
[*] Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2012, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione			

Legge e Prassi | Legge nazionale

# Allegato 2

Finanziamenti a favore delle gestioni previdenziali e assistenziali

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

Missione e programma				
25 - Politiche previdenziali  3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
	(in milioni di euro)			
		2012	2013	2014
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del	668,02	668,02	668,02

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88			
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	165,06	165,06	165,06
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19.224,21	19.224,21	19.224,21
di cui:			
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	2,88	2,88	2,88
2.b1.b) ENPALS	66,90	66,90	66,90
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	741,30	741,30	741,30
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.750,34	4.750,34	4.750,34
2.c) Importi dovuti dallo	2.176,00	2.176,00	2.176,00

	Stato all'INPDAP			
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali			
	(in milioni di euro)			
		2010		
	12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (16 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (522 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, a valere sull'anno 2010	538	

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Allegato 3

Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella riga delle riduzioni, sono riportate le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2012 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2012 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2011 e quelli derivanti da spese di annualità.

## ELENCO DELLE MISSIONI

- 3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4. - L'Italia in Europa e nel mondo
- 7. - Ordine pubblico e sicurezza
- 8. - Soccorso civile
- 9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11. - Competitività e sviluppo delle imprese
- 13. - Diritto alla mobilità
- 14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17. - Ricerca e innovazione
- 18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19. - Casa e assetto urbanistico
- 28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
- 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
- 3. - Interventi per calamità naturali
- 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
- 5. - Credito agevolato al commercio
- 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
- 7. - Provvidenze per l'editoria
- 8. - Edilizia residenziale e agevolata
- 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
- 10. - Artigiancassa
- 11.- Interventi nel settore dei trasporti
- 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
- 13. - Interventi nel settore della ricerca
- 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
- 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno termina le	Limi te impe g.
	(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI						
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						
Economia e finanze						
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 196, terzo						



periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7285)							
Legislazione vigente	C p	90.000	-	-	-		
	C s	90.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-35.191	-	-	-		
	C s	-35.191	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA'	C p	54.809	-	-	-		
	C s	54.809	-	-	-		
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via pere-quativa							
Interno							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:  - Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253)							
Legislazione vigente	C p	-	-	-	-		
	C s	-	-	-	-		
Rifinanziamento	C	15.000	-	-	-		

	p						
	C s	15.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	15.000	-	-	-		
	C s	15.000	-	-	-		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
Economia e finanze							
Decreto-Iegge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:  - Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7517)							
Legislazione vigente	C p	86.000	86.000	86.000	628.000	2022	3
	C s	86.000	86.000	86.000	628.000		
Legge di stabilità	C p	86.000	86.000	86.000	628.000		
	C s	86.000	86.000	86.000	628.000		
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	C p	10.000	10.000	10.000	80.000	2022	3

	C s	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	80.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	C p	10.000	10.000	10.000	70.000	2021	3
	C s	10.000	10.000	10.000	70.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	70.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	70.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:  - Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499)							

Legislazione vigente	C p	160.102	-	-	-		1
	C s	160.102	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	160.102	-	-	-		
	C s	160.102	-	-	-		
Totale missione	C p	335.911	106.000	106.000	778.000		
	C s	335.911	106.000	106.000	778.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
Economia e finanze							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:  - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)							
Legislazione vigente	C p	5.524.300	5.500.000	-	-		3
	C s	5.524.300	5.500.000	-	-		
Rifinanziamento	C	-	-	5.500.00	-		

	p			0			
	C s	-	-	5.500.00 0	-		
Legge di stabilità	C p	5.524.300	5.500.000	5.500.00 0	-		
	C s	5.524.300	5.500.000	5.500.00 0	-		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:  - Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: Progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)							
Legislazione vigente	C p	180.000	180.000	180.000	2.520.000	2028	3
	C s	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
Legge di stabilità	C p	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
	C s	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
Totale missione	C p	5.704.300	5.680.000	5.680.00 0	2.520.000		
	C s	5.704.300	5.680.000	5.680.00 0	2.520.000		
ORDINE PUBBLICO E							

SICUREZZA							
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	C p	20.337	20.337	20.337	179.226	2023	3
	C s	20.337	20.337	20.337	179.226		
Legge di stabilità	C p	20.337	20.337	20.337	179.226		
	C s	20.337	20.337	20.337	179.226		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:  - Art. 3-bis, commi 2 e 3: Spese per lo sviluppo della componente							

aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto, in attuazione della direttiva 2009/17/CE (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853)							
Legislazione vigente	C p	10.722	10.722	10.722	89.644	2023	
	C s	10.722	10.722	10.722	89.644		
Riduzione	C p	-4.500	-	-	-		
	C s	-4.500	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	6.222	10.722	10.722	89.644		
	C s	6.222	10.722	10.722	89.644		
Totale missione	C p	26.559	31.059	31.059	268.870		
	C s	26.559	31.059	31.059	268.870		
SOCCORSO CIVILE							
Protezione civile							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:  - Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3)							

Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	18.076	18.076	18.076	54.228	2017	3
	C s	18.076	18.076	18.076	54.228		
Legge di stabilità	C p	18.076	18.076	18.076	54.228		
	C s	18.076	18.076	18.076	54.228		
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:  - Art. 4, comma 1 : Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	24.273	24.273	24.273	121.365	2019	3
	C s	24.273	24.273	24.273	121.365		
Legge di stabilità	C p	24.273	24.273	24.273	121.365		
	C s	24.273	24.273	24.273	121.365		
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	1.549	1.549	1.549	7.745	2019	3
	C	1.549	1.549	1.549	7.745		



	s						
Legge di stabilità	C p	1.549	1.549	1.549	7.745		
	C s	1.549	1.549	1.549	7.745		
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	17.043	17.043	17.043	85.215	2019	3
	C s	17.043	17.043	17.043	85.215		
Legge di stabilità	C p	17.043	17.043	17.043	85.215		
	C s	17.043	17.043	17.043	85.215		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):  - Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	58.500	58.500	58.500	292.500	2019	3
	C s	58.500	58.500	58.500	292.500		
Legge di stabilità	C p	58.500	58.500	58.500	292.500		

	C s	58.500	58.500	58.500	292.500		
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:  - Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'aria delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	25.000	2019	3
	C s	5.000	5.000	5.000	25.000		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	25.000		
	C s	5.000	5.000	5.000	25.000		
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:  - Art. 11-quaterdecies, comma 1 : Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	2.000	2.000	2.000	14.000	2021	3
	C s	2.000	2.000	2.000	14.000		
Legge di stabilità	C p	2.000	2.000	2.000	14.000		

	C s	2.000	2.000	2.000	14.000		
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	2.000	2.000	2.000	16.000	2022	3
	C s	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge di stabilità	C p	2.000	2.000	2.000	16.000		
	C s	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	26.000	26.000	26.000	156.000	2020	3
	C s	26.000	26.000	26.000	156.000		
Legge di stabilità	C p	26.000	26.000	26.000	156.000		
	C s	26.000	26.000	26.000	156.000		
Legge n. 296 del 2006:							

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  - Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale -scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	3.000	3.000	3.000	22.500	2022	3
	C s	3.000	3.000	3.000	22.500		
Legge di stabilità	C p	3.000	3.000	3.000	22.500		
	C s	3.000	3.000	3.000	22.500		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  - Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	22.600	22.600	22.600	115.600	2024	3
	C s	22.600	22.600	22.600	115.600		
Legge di stabilità	C p	22.600	22.600	22.600	115.600		
	C s	22.600	22.600	22.600	115.600		

- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	15.000	2017	3
	C s	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	15.000		
	C s	5.000	5.000	5.000	15.000		
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	10.000	10.000	10.000	85.000	2022	3
	C s	10.000	10.000	10.000	85.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	85.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	85.000		
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	700	700	700	5.600	2022	3
	C s	700	700	700	5.600		

Legge di stabilità	C p	700	700	700	5.600		
	C s	700	700	700	5.600		
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	400	400	400	2.800	2021	3
	C s	400	400	400	2.800		
Legge di stabilità	C p	400	400	400	2.800		
	C s	400	400	400	2.800		
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:  - Art. 11, comma 1 : Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459)							
Legislazione vigente	C p	195.600	195.600	195.600	189.100	2016	3
	C s	195.600	195.600	195.600	189.100		
Legge di stabilità	C p	195.600	195.600	195.600	189.100		
	C s	195.600	195.600	195.600	189.100		

- Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7462)							
Legislazione vigente	C p	30.000	-	-	-		3
	C s	30.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	30.000	-	-	-		
	C s	30.000	-	-	-		
Totale missione	C p	421.741	391.741	391.741	1.207.653		
	C s	421.741	391.741	391.741	1.207.653		
<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>							
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione							
<b>POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:  - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 -cap. 7439/p)							
Legislazione vigente	C p	16.700	-	-	-		1

	C s	16.700	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	16.700	-	-	-		
	C s	16.700	-	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 250: Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per l'estinzione dei debiti contratti venti in agricoltura (1.5 - cap. 7439/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	-	-	-		
	C s	100.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	100.000	-	-	-		
	C s	100.000	-	-	-		
Totale missione	C p	116.700	-	-	-		
	C s	116.700	-	-	-		
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale							



SVILUPPO ECONOMICO							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMIVI (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	75.000	75.000	75.000	600.000	2022	3
	C s	75.000	75.000	75.000	600.000		
RIFINANZIAMENTO							
	C p	300.000	300.000	300.000	300.000		
	C s	300.000	300.000	300.000	300.000		
Legge di stabilità	C p	375.000	375.000	375.000	900.000		
	C s	375.000	375.000	375.000	900.000		
- Art. 1, comma 95, punto 1: Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	30.000	30.000	30.000	180.000	2020	
	C s	30.000	30.000	30.000	180.000		
Legge di stabilità	C p	30.000	30.000	30.000	180.000		

	C s	30.000	30.000	30.000	180.000		
- Art. 1, comma 95, punto 2: Contributo proseguimento programma unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	30.000	30.000	30.000	210.000	2021	
	C s	30.000	30.000	30.000	210.000		
Legge di stabilità	C p	30.000	30.000	30.000	210.000		
	C s	30.000	30.000	30.000	210.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  - Art. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	280.000	2021	3
	C s	40.000	40.000	40.000	280.000		
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	280.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	280.000		
- Art. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta							

tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	320.000	2022	3
	C s	40.000	40.000	40.000	320.000		
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	320.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	320.000		
- Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	360.000	2023	3
	C s	40.000	40.000	40.000	360.000		
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	360.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	360.000		
- Art. 1, comma 884 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	876	876	876	6.132	2021	3
	C s	876	876	876	6.132		
Legge di stabilità	C	876	876	876	6.132		

	p						
	C s	876	876	876	6.132		
- Art. 1, comma 884 punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	11.233	11.233	11.233	89.861	2022	3
	C s	11.233	11.233	11.233	89.861		
Legge di stabilità	C p	11.233	11.233	11.233	89.861		
	C s	11.233	11.233	11.233	89.861		
- Art. 1, comma 885 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	50.000	50.000	50.000	350.000	2021	3
	C s	50.000	50.000	50.000	350.000		
Legge di stabilità	C p	50.000	50.000	50.000	350.000		
	C s	50.000	50.000	50.000	350.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							

- Art. 2, comma 179 punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	20.000	20.000	20.000	160.000	2022	3
	C s	20.000	20.000	20.000	160.000		
Legge di stabilità	C p	20.000	20.000	20.000	160.000		
	C s	20.000	20.000	20.000	160.000		
- Art. 2, comma 179 punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	25.000	25.000	25.000	225.000	2023	3
	C s	25.000	25.000	25.000	225.000		
Legge di stabilità	C p	25.000	25.000	25.000	225.000		
	C s	25.000	25.000	25.000	225.000		
- Art. 2, comma 179 punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	25.000	25.000	25.000	250.000	2024	3
	C s	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di stabilità	C	25.000	25.000	25.000	250.000		

	p						
	C s	25.000	25.000	25.000	250.000		
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	1.100.000	-	-	-	2018	3
	C s	1.100.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-100.000	-	-	-		
	C s	-100.000	-	-	-		
RIFINANZIAMENTO	C p	-	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
	C s	-	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
Legge di stabilità	C p	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
	C s	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:  - Art. 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450/p)							

Legislazione vigente	C p	450.000	-	-	-		1
	C s	450.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-339.895	-	-	-		
	C s	-339.895	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	110.005	-	-	-		
	C s	110.005	-	-	-		
- Art. 8. comma 1, lettera a), terzo periodo: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450/p)							
Legislazione vigente	C p	86.310	-	-	-		
	C s	86.310	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	86.310	-	-	-		
	C s	86.310	-	-	-		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)  - Art. 1. comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C	32.361	32.361	32.361	270.557	2023	

	p						
	C s	32.361	32.361	32.361	270.557		
Legge di stabilità	C p	32.361	32.361	32.361	270.557		
	C s	32.361	32.361	32.361	270.557		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
Economia e finanze							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  - Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182)							
Legislazione vigente	C p	50.000	50.000	50.000	1.734.000	2049	3
	C s	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
Legge di stabilità	C p	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
	C s	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità							
Economia e finanze							
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge							



finanziaria 2007)  - Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809)							
Legislazione vigente	C p	362.373	667.800	742.000	375.000	2015	3
	C s	362.373	667.800	742.000	375.000		
Riduzione	C p	-46.517	-	-5.192	-5.192		
	C s	-46.517	-	-5.192	-5.192		
Legge di stabilità	C p	315.856	667.800	736.808	369.808		
	C s	315.856	667.800	736.808	369.808		
Totale missione	C p	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		
	C s	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		

Legge e Prassi | Legge nazionale

# Allegato 4/1

Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero - Triennio 2012-2014

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

(articolo 3)

(migliaia di euro)

MINISTERO Missione Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeter-	Riduzioni	di cui predeter-	Riduzioni	di cui predeter-

		minate per legge		minate per legge		minate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.99 8	2.454.06 6	712.692	400.710	956.998	674.095
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) .....	410.055	187.107	92.318	13.006	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) .....	148.146	4.192	55.291	0	66.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) ..	45.580	21.224	670	0	9.381	9.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) .....	1.762	782	783	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) .....	50.943	391	21.475	325	19.502	258
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) .....	2.084	726	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.540	159.793	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) .....	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1) .....	45.357	45.537	6.503	6.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) .....	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) .....	1.490	56	580	47	627	37

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) .....	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) .....	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5) .....	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8) .....	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7) .....	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) .....	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4) .....	60.600	0	50.392	0	40.047	0
6 Soccorso civile (8) .....	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
6.2 Protezione civile (5) .....	122.795	122.795	69 596	69.596	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) .....	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
7.1 Sostegno al settore agricolo (3) .....	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) .....	106.389	92.365	0	0	7.194	7.059
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8) .....	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) .....	106.389	92.365	0	0	7.194	7.059
9 Diritto alla mobilità	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667

(13) .....						
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) .....	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.567	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.567	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15) .....	63.358	0	52.685	0	41.869	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3) .....	7.038	0	5.853	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4) .....	56.319	0	46.832	0	37.218	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) .....	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) .....	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19) .....	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) .....	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22) .....	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10) .....	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) .....	46.318	40.433	30.227	26.747	24.047	21.282
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) .....	12.386	12.228	10.299	10.168	8.185	8.081
17.2 Garanzia dei diritti dei	1.700	0	0	0	0	0

cittadini (6)						
17.3 Sostegno alla famiglia (7) .....	21.129	21.129	10.695	10.695	8.499	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) .....	7.077	7.077	5.885	5.885	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4) .....	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25) .....	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) .....	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) .....	108.911	57.546	88.366	47.732	70.180	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (3) .....	75.149	44.398	60.291	36.799	47.868	29.198
22 Giovani e sport (30) .....	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1) .....	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) .....	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31) .....	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) .....	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	65.118	553	47.863	655	39.111	520

24.2 Indirizzo politico (2) .....	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) .....	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) .....	1.000	0	1.200	0	1.600	0
25 Fondi da ripartire (33) .....	724.316	677.295	170.667	160.812	120.988	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1) .....	556.085	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2) .....	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34) .....	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) .....	0	0	0	0	0	0
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	3.782.38 1	3.729.67 5	2.607.86 1	2.554.42 0	1.871.63 9	1.813.01 7
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) ....	378.645	368.645	20.700	10.000	10.000	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) .....	349.895	339.895	10.700	0	10.000	0
1.3 Incentivazione per lo	28.750	28.750	10.000	10.000	0	0

sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) .....						
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) .....	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) .....	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) .....	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Ricerca e innovazione (17) .....	8.500	8 500	8 445	8 445	8 500	8 500
7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14) .....	8.500	8.500	8.445	8.445	8.500	8.500
10 Fondi da ripartire (33) .....	42.705	0	42.741	0	48.622	0
10.1 Fondi da assegnare (1) .....	42.705	0	42.741	0	48 622	0
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>47.242</b>	<b>45.050</b>	<b>23.531</b>	<b>21.378</b>	<b>27.110</b>	<b>24.958</b>
1 Politiche per il lavoro (26) .....	8.149	6.325	3.130	1.344	3.130	1.344
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) .....	198	0	198	0	198	0
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento	109	9	109	9	109	9

amministrativo (7) .....						
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) .....	4.991	4.981	10	0	10	0
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) .....	8	0	8	0	8	0
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) .....	2.120	1.335	2.120	1.335	2.120	1.335
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	712	0	674	0	674	0
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) .....	10	0	10	0	10	0
2 Politiche previdenziali (25) .....	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) .....	142	62	142	62	142	62
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) .....	76	62	76	62	76	62
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	66	0	66	0	66	0
5 Immigrazione, accoglienza e	12	0	12	0	12	0



garanzia dei diritti (27) .....						
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) .....	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	247	0	247	0	247	0
7.1 Indirizzo politico (2) .....	11	0	11	0	11	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	236	0	236	0	236	0
8 Fondi da ripartire (33) .....	3.000	3.000	0	0	0	0
8.1 Fondi da assegnare (1) .....	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>273.280</b>	<b>7.232</b>	<b>101.571</b>	<b>1.561</b>	<b>132.105</b>	<b>3.697</b>
<b>1 Giustizia (6) .....</b>	<b>271.810</b>	<b>7.185</b>	<b>100.892</b>	<b>1.514</b>	<b>131.221</b>	<b>3.650</b>
1.1 Amministrazione penitenziaria (1) ...	96.519	2.394	1.771	0	39.214	2.000
1.2 Giustizia civile e penale (2) .....	169.172	4.791	96.847	1.514	89.051	1.650
1.3 Giustizia minorile (3) .....	6.120	0	2.273	0	2.956	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	1.470	47	680	47	884	47
2.1 Indirizzo politico (2) .....	1.470	47	680	47	884	47
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	<b>144.604</b>	<b>103.594</b>	<b>61.059</b>	<b>41.442</b>	<b>82.640</b>	<b>56.386</b>

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) .....	141.316	103.594	58.062	41.442	78.996	56.386
1.1 Protocollo internazionale (1) .....	6	0	4	0	5	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) .....	96.032	95.183	40.430	40.430	55.097	55.097
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) .....	1.127	237	684	87	921	87
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) .....	567	14	497	9	615	11
1.5 Integrazione europea (7) .....	4.026	3.724	694	329	902	428
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) .....	10.875	1.136	5.906	586	6.224	763
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	10.073	3.300	2.676	0	4.417	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) .....	9.606	0	2.867	0	4.978	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) .....	3.310	0	885	0	1.506	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) .....	14	0	9	0	11	0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) .....	5.680	0	3.411	0	4.320	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	569	0	455	0	598	0
2.1 Indirizzo politico (2) .....	4	0	2	0	3	0

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	565	0	452	0	594	0
3 Fondi da ripartire (33) .....	2.720	0	2.542	0	3.046	0
3.1 Fondi da assegnare (1).....	2.720	0	2.542	0	3.046	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
1 Istruzione scolastica (22) .....	93.193	9.952	5.076	26	5.111	26
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) .....	810	0	31	0	31	0
1.2 Istruzione prescolastica (2) .....	13.778	6	46	0	46	0
1.3 Istruzione primaria (11) .....	19.833	34	133	0	133	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) .....	12.777	29	404	0	404	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) .....	28.258	21	155	0	155	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) .....	4.536	136	4.306	26	4.341	26
1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9)	9.707	9.707	0	0	0	0
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) .....	2	0	0	0	0	0
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in	3.491	19	0	0	0	0

ambito territoriale in materia di istruzione (16) .....						
2 Istruzione universitaria (23) .....	20.687	8.435	11.400	0	11.400	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) .....	1.306	830	0	0	0	0
2.2 Istituti di alta cultura (2) .....	544	185	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) .....	18.837	7.420	11.400	0	11.400	0
3 Ricerca e innovazione (17) .....	1	0	0	0	0	0
3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9) .....	0	0	0	0	0	0
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) .....	1	0	0	0	0	0
4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) .....	194	0	0	0	0	0
4.1 Cooperazione in materia culturale (5)	69	0	0	0	0	0
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) .....	125	0	0	0	0	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	1.101	0	0	0	0	0
5.1 Indirizzo politico (2) .....	53	0	0	0	0	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	1.048	0	0	0	0	0

6 Fondi da ripartire (33) .....	15.924	14.469	0	0	0	0
6.1 Fondi da assegnare (1) .....	15.924	14.469	0	0	0	0
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	<b>242.806</b>	<b>41.086</b>	<b>81.914</b>	<b>26.814</b>	<b>109.997</b>	<b>26.225</b>
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) .....	3.236	0	185	0	555	0
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2) .....	3.046	0	135	0	505	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) .....	190	0	50	0	50	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) .....	1.892	1.032	800	800	944	944
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) .....	859	0	0	0	0	0
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) .....	1.032	1.032	800	800	944	944
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) .....	78.148	0	28.032	0	26.688	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	50.191	0	16.972	0	15.966	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la	27.957	0	11.059	0	10.722	0

tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) .....						
4 Soccorso civile (8) .....	22.453	57	153	0	10.632	0
4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) .....	3.182	0	153	0	463	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) .....	19.271	57	0	0	10.169	0
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) .....	87.767	12.966	31.834	9.849	44.362	7.357
5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) .....	86.616	12.966	31.120	9.849	43.648	7.357
5.2 Gestione flussi migratori (3) .....	1.110	0	681	0	681	0
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto (5) .....	41	0	33	0	33	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	10.638	0	471	0	3.335	0
6.1 Indirizzo politico (2) .....	314	0	129	0	168	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	10.324	0	342	0	3.167	0
7 Fondi da ripartire (33) .....	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925
7.1 Fondi da assegnare (1) .....	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	124.118	113.562	45.210	44.692	58.800	51.649

E DEL MARE						
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) .....	115.330	113.387	45.000	44.650	54.712	51.228
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) .....	18.894	18.349	14.110	14.010	15.559	14.563
1.3 Sviluppo sostenibile (5) .....	50.215	50.182	23 709	23 703	19 232	19 171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) .....	521	0	96	0	951	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) .....	784	744	63	56	306	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) .....	35.127	34.633	6.292	6.206	11.298	10.449
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) .....	9.788	9.479	731	676	7.366	6.813
2 Ricerca e innovazione (17) .....	123	98	23	18	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3) .....	123	98	23	18	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	436	0	80	0	796	0
3.1 Indirizzo politico (2) .....	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	414	0	76	0	755	0

4 Fondi da ripartire (33) .....	8.229	77	107	24	3.067	241
4.1 Fondi da assegnare (1) .....	8.229	77	107	24	3.067	241
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	191.213	93.797	63.170	31.429	92.906	44.385
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	39.472	24.454	9.132	4.722	17.066	11.066
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) .....	17.954	17.954	254	254	6.598	6.598
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) .....	21.518	6.500	8.879	4.469	10.469	4.469
2 Diritto alla mobilità (13) .....	76.258	30.335	24.447	12.810	37.491	14.022
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) .....	10.111	0	3.245	0	3.075	0
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) .....	28.932	28.059	11.346	11.022	12.334	12.022
2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) ....	1.743	1.500	1.598	1.500	1.650	1.500
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) .....	80	0	30	0	0	0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) .....	27.494	0	7.143	0	15.443	0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) .....	7.898	776	1.084	288	4.989	500
3 Casa e assetto urbanistico (19) .....	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963



3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2) .....	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963
4 Ordine pubblico e sicurezza (7) .....	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) .....	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401
5 Ricerca e innovazione (17) .....	933	933	933	933	933	933
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6) ..	933	933	933	933	933	933
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	525	0	347	0	343	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	525	0	347	0	343	0
7 Fondi da ripartire (33) .....	27.847	0	10.346	0	15.346	0
7.1 Fondi da assegnare (1) .....	27.847	0	10.346	0	15.346	0
MINISTERO DELLA DIFESA	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5) .....	0	0	0	0	786.122	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	786.122	0
4 Fondi da ripartire (33) .....	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1) .....	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) .....	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
1.5 Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (6) .....	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) .....	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) .....	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7) .....	0	0	175	0	175	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) .....	0	0	175	0	175	0
4 Soccorso civile (8) .....	529	200	925	350	925	350
4.1 Interventi per soccorsi (1) .....	529	200	925	350	925	350
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.812</b>	<b>6.224</b>	<b>28.379</b>	<b>14.948</b>
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) .....	0	0	9.303	5.852	22.353	14.055
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) .....	0	0	2.778	1.253	6.681	3.008
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) .....	0	0	162	0	388	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6) .....	0	0	208	3	500	6
1.9 Tutela dei beni archivistici	0	0	308	6	740	14

(9) .....						
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) .....	0	0	4.411	3.928	10.594	9.433
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) .....	0	0	389	66	934	160
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) .....	0	0	767	597	1.842	1.433
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	0	0	42	0	101	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	0	0	238	0	573	0
2 Ricerca e innovazione (17) .....	0	0	493	367	1.183	880
2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) .....	0	0	493	367	1.183	880
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) .....	0	0	1.773	0	4.257	0
3.1 Indirizzo politico (2) .....	0		42	0	100	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) .....	0	0	1.731	0	4.157	0
4 Fondi da ripartire (33) .....	0	0	244	5	585	13
4.1 Fondi da assegnare (1) .....	0	0	244	5	585	13
MINISTERO DELLA SALUTE	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912

1 Tutela della salute (20) .....	25.000	25.000	0	0	0	0
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) .....	25.000	25.000	0	0	0	0
2 Ricerca e innovazione (17) .....	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) .....	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
Totale .....	9.606.08 8	8.254.33 5	4.401.81 1	3.193.40 7	4.259.34 8	2.799.77 8

Legge e Prassi | Legge nazionale

# Allegato 4/2

Elenco 2 - Normativa

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

(articolo 4, comma 51)

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102			38.960.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61	13.097.259	10.832.306	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,	8.000.000	6.616.534	8.000.000

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326			
Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	1.000.000		2.000.000

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Allegato 4/3

Elenco 3 - Finalità

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

(articolo 33, comma 1)

### FINALITA'

- Fondo per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie - Contratto di programma con RFI
- Professionalizzazione Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri
- Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Unione italiana ciechi
- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (1)
- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione. (1)
- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15 -bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (2)

-----

(1) La presente voce è stata inserita dall'art. 30, comma 8-bis, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011.

(2) La presente voce è stata inserita dall'art. 1, comma 6-quinquies, D.L. 29.12.2011, n. 216 così come modificato

# Allegato 5

Prospetto di copertura

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

PROSPETTO DI COPERTURA [\*]

[\*] Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2012	2013	2014
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: .....	4.914	972	1.112
Minori entrate:			
Articolato: .....	985	475	167
Tabella C.....	14	4	4
Totale oneri da coprire ...	5.913	1.451	1.283
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato: .....	881	357	111
Riduzione di spese correnti			
Articolato: .....	5.959	1.171	1.149
Tabella D .....	22	12	12

Tabella A .....	8	73	73
Tabella C .....	4	4	4
Totale mezzi di copertura	6.874	1.617	1.349
DIFFERENZA .....	961	166	66

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 6

Bilancio dello Stato

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (in milioni di euro)				
	Iniziali 2012		2013	2014
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	29.535	29.535	29.535	29.535
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29 535	29.535
SPESA CORRENTE	35.286	35.286	32.685	32.685
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535	29.535
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali e altre voci di spesa	2.601	2.601	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE	760	760	0	0
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali	760	760	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	36.046	36.046	32.685	32.685

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'				
tab. C:saldo irap	3.250	3.250		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	39.296	39.296	32.685	32.685

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 7/1

Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

MINISTERO	2012	2013	2014
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze .....	39.468	47.256	44.209
Ministero del lavoro e delle politiche sociali .....	28.914	38.480	37.454
Ministero degli affari esteri .....	22.653	36.723	35.743
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca .....	-	-	46.818
Ministero dell'interno .....	87	172	18
Totale Tabella A .....	91.122	122.631	164.242
Di cui regolazione debitoria .....	-	-	-
Di cui limite d'impegno .....	-	-	-

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 7/2

Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

MINISTERO	2012	2013	2014
-----------	------	------	------



	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze .....	88.242	125.061	621.726
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ....	34.469	44.657	46.818
Ministero dell'interno .....	71.007	91.993	96.444
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .....	75.833	187.559	196.634
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....	48.257	-	-
<b>Totale Tabella B .....</b>	<b>317.808</b>	<b>449.270</b>	<b>961.622</b>
<b>Di cui regolazione debitoria .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Di cui limite d'impegno .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Allegato 7/3

Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
	(migliaia di euro)		
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Presidenza del Consiglio dei Ministri			

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:				
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)	Cp	68.812	76.255	83.797
	Cs	68.812	76.255	83.797
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115) .....	Cp	41.500	48.759	53.581
	Cs	41.500	48.759	53.581
Totale missione	Cp	110.312	125.014	137.378
	Cs	110.312	125.014	137.378
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:				
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p)	Cp	2.808	2.808	2.808
	Cs	2.808	2.808	2.808
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali:				
- Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)	Cp	3.250.000	-	-

	Cs	3.250.000	-	-
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 - cap. 2820)	Cp	2.711	1.493	1.493
	Cs	2.711	1.493	1.493
Totale missione	Cp	3.255.519	4.301	4.301
	Cs	3.255.519	4.301	4.301
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 -capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	Cp	86.515	139.435	124.999
	Cs	86.515	139.435	124.999
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169)	Cp	320	407	361
	Cs	320	407	361
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -cap. 3751)	Cp	1.900	2.050	2.050
	Cs	1.900	2.050	2.050
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana	Cp	243	243	243

al fondo europeo per la gioventù (1.4 -cap. 3399)				
	Cs	243	243	243
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545)	Cp	1.036	1.385	1.286
	Cs	1.036	1.385	1.286
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)	Cp	2.256	2.256	2.256
	Cs	2.256	2.256	2.256
Totale missione...	Cp	92.270	145.776	131.195
	Cs	92.270	145.776	131.195
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)	Cp	261	261	261
	Cs	261	261	261
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				

- Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345)	Cp	66	66	66
	Cs	66	66	66
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145)	Cp	6.610	6.610	6.610
	Cs	6.610	6.610	6.610
Totale missione	Cp	6.937	6.937	6.937
	Cs	6.937	6.937	6.937
GIUSTIZIA				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 - cap. 1768)	Cp	2.000	4.394	2.394
	Cs	2.000	4.394	2.394
Totale missione	Cp	2.000	4.394	2.394
	Cs	2.000	4.394	2.394
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
- Art. 2, comma 1 : Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179)	Cp	927	927	927
	Cs	927	927	927
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 - capp. 2668, 2815)	Cp	1.362	1.362	1.362
	Cs	1.362	1.362	1.362
Totale missione...	Cp	2.289	2.289	2.289
	Cs	2.289	2.289	2.289
SOCCORSO CIVILE				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				
- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 - cap. 7446)	Cp	70.776	78.431	86.188
	Cs	70.776	78.431	86.188
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005:				

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
- Art. 4, comma 1 : Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184)	Cp	2.145	2.377	2.613
	Cs	2.145	2.377	2.613
Totale missione	Cp	72.921	80.808	88.801
	Cs	72.921	80.808	88.801
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:				
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488)	Cp	6.214	6.214	6.214
	Cs	6.214	6.214	6.214
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 -cap. 1525)	Cp	60.973	67.567	74.250
	Cs	60.973	67.567	74.250
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 -	Cp	2.500	2.500	2.500

cap. 2200).....				
	Cs	2.500	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - (1.5 - cap. 2083)	Cp	13.000	12.000	12.000
	Cs	13.000	12.000	12.000
Totale missione	Cp	82.687	88.281	94.964
	Cs	82.687	88.281	94.964
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:				
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 - cap. 2275)	Cp	16.150	16.150	16.150
	Cs	16.150	16.150	16.150
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)	Cp	351	351	351
	Cs	351	351	351
Totale missione...	Cp	16.501	16.501	16.501
	Cs	16.501	16.501	16.501
DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				



- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 - cap. 1952)	Cp	54	91	91
	Cs	54	91	91
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (2.3 - cap. 1921/p)	Cp	10.236	10.236	10.236
	Cs	10.236	10.236	10.236
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):				
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723)..	Cp	225	249	274
	Cs	225	249	274
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:				
- Art. 3: Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (2.6 - cap. 1850)	Cp	72	72	72
	Cs	72	72	72
Totale missione ...	Cp	10.587	10.648	10.673
	Cs	10.587	10.648	10.673
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442)	Cp	118.163	130.943	143.895
	Cs	118.163	130.943	143.895
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575)	Cp	157	157	157
	Cs	157	157	157
Totale missione ...	Cp	118.320	131.100	144.052
	Cs	118.320	131.100	144.052
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)	Cp	14.286	14.286	14.286
	Cs	14.286	14.286	14.286
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:				
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530).....	Cp	14.869	14.869	14.869
	Cs	14.869	14.869	14.869
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 -cap. 2531)	Cp	33.516	33.516	33.516
	Cs	33.516	33.516	33.516
Totale missione...	Cp	62.671	62.671	62.671
	Cs	62.671	62.671	62.671
RICERCA E INNOVAZIONE				
Ricerca in materia ambientale				

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:				
- Art. 28, comma 1 : Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621, 8831)	Cp	29.630	29.630	29.630
	Cs	29.630	29.630	29.630
Ricerca in materia di beni e attività culturali				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali				
- Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)	Cp	1.942	1.717	1.402
	Cs	1.942	1.717	1.402
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) .....	Cp	4.578	4.578	4.578
	Cs	4.578	4.578	4.578
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale	Cp	1.824.004	1.820.004	1.820.004

dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652: Piano straordinario di assunzione di ricercatori (3.3 - cap. 7236)				
	Cs	1.824.004	1.820.004	1.820.004
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
- Art. 19, comma 1, lettera a): Contributo finanziario ordinario dello Stato (7.1 - cap. 7630)	Cp	158.921	158.976	158.921
	Cs	158.921	158.976	158.921
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:				
- Art. 4: Spese di funzionamento del Di-gitPA (12.1 - cap. 1707/p)	Cp	1.524	1.524	1.524
	Cs	1.524	1.524	1.524
Ricerca per la didattica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 1261)	Cp	1.563	1.563	1.563
	Cs	1.563	1.563	1.563
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 - cap. 3453)	Cp	10.348	8.449	1.536
	Cs	10.348	8.449	1.536
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
- Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività di ricerca (2.1 - cap. 3392)	Cp	286.242	306.242	306.242
	Cs	286.242	306.242	306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, articolo 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, articolo 12, comma 6: Compiti del Centro nazionale sangue (2.1 - cap. 3443)	Cp	18.739	17.739	17.739
	Cs	18.739	17.739	17.739
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 3412)	Cp	4.370	4.370	4.370
	Cs	4.370	4.370	4.370
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1-cap. 3457)	Cp	838	838	838
	Cs	838	838	838
Totale missione	Cp	2.342.699	2.355.630	2.348.347
	Cs	2.342.699	2.355.630	2.348.347
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)...	Cp	16.971	21.168	5.572
	Cs	16.971	21.168	5.572
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)	Cp	154	150	105
	Cs	154	150	105
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)	Cp	5.721	7.000	7.000
	Cs	5.721	7.000	7.000
Totale missione...	Cp	22.846	28.318	12.677
	Cs	22.846	28.318	12.677
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti Ministero della salute				
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
- Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)	Cp	779	335	335
	Cs	779	335	335
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				

MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	6.976	5.976	5.976
	Cs	6.976	5.976	5.976
Totale missione	Cp	7.755	6.311	6.311
	Cs	7.755	6.311	6.311
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	Cp	411.464	411.464	411.464
	Cs	411.464	411.464	411.464
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)	Cp	1.334	1.180	963
	Cs	1.334	1.180	963
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:				
- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 - cap. 3611)....	Cp	1.555	1.375	1.123
	Cs	1.555	1.375	1.123

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)	Cp	1.670	1.300	1.061
	Cs	1.670	1.300	1.061
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671)	Cp	18.536	13.826	11.288
	Cs	18.536	13.826	11.288
Valorizzazione del patrimonio culturale				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO:				
- Art. 4, comma 1 : Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO (1.13- capp. 1442, 7305)	Cp	1.964	1.737	1.418
	Cs	1.964	1.737	1.418
Totale missione	Cp	436.523	430.882	427.317
	Cs	436.523	430.882	427.317
ISTRUZIONE SCOLASTICA				
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193)	Cp	316	327	327



	Cs	316	327	327
Totale missione...	Cp	316	327	327
	Cs	316	327	327
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709).	Cp	5.183	5.368	5.368
	Cs	5.183	5.368	5.368
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695)	Cp	24.955	12.529	12.529
	Cs	24.955	12.529	12.529
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)	Cp	18.016	18.660	18.660
	Cs	18.016	18.660	18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3- cap. 1690)	Cp	36.882	44.302	44.302
	Cs	36.882	44.302	44.302
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)	Cp	62.039	62.039	62.039
	Cs	62.039	62.039	62.039
Totale missione	Cp	147.075	142.898	142.898

	Cs	147.075	142.898	142.898
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 - cap. 7256)	Cp	8.086	8.961	9.847
	Cs	8.086	8.961	9.847
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) .....	Cp	31.994	21.184	23.280
	Cs	31.994	21.184	23.280
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733) .....	Cp	9.132	9.132	9.132
	Cs	9.132	9.132	9.132
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 -	Cp	10.473	11.606	12.754

cap. 2108) .....				
	Cs	10.473	11.606	12.754
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:				
- Art. 1, comma 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)	Cp	39.960	39.960	39.960
	Cs	39.960	39.960	39.960
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
- Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671) .....	Cp	69.954	44.590	44.590
	Cs	69.954	44.590	44.590
Totale missione...	Cp	169.599	135.433	139.563
	Cs	169.599	135.433	139.563
POLITICHE PREVIDENZIALI				
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:				
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332) .....	Cp	284	284	284
	Cs	284	284	284
Totale missione...	Cp	284	284	284
	Cs	284	284	284

POLITICHE PER IL LAVORO				
Politiche attive e passive del lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
- Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161) .....	Cp	817	817	817
	Cs	817	817	817
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682) .....	Cp	9.293	9.293	9.293
	Cs	9.293	9.293	9.293
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025)	Cp	1.289	1.289	1.289
	Cs	1.289	1.289	1.289
Totale missione...	Cp	11.399	11.399	11.399
	Cs	11.399	11.399	11.399
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) .....	Cp	-	-	-
	Cs	-	-	-
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)..	Cp	1.407	1.617	4.938
	Cs	1.407	1.617	4.938
Totale missione...	Cp	1.407	1.617	4.938
	Cs	1.407	1.617	4.938
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 - cap. 3935) .....	Cp	1.913	2.195	2.180
	Cs	1.913	2.195	2.180
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560) .....	Cp	431	431	431
	Cs	431	431	431

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:				
- Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 - cap. 3822) .....	Cp	76.680	87.973	87.357
	Cs	76.680	87.973	87.357
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:				
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 - cap. 1702) .....	Cp	169	169	169
	Cs	169	169	169
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1613) .....	Cp	13	14	16
	Cs	13	14	16
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - cap. 7330) (1)	Cp	1.118	902	991
	Cs	1.118	902	991
Totale missione...	Cp	80.324	91.684	91.144

	Cs	80.324	91.684	91.144
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006:				
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106) .....	Cp	8.180	7.187	7.897
	Cs	8.180	7.187	7.897
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:				
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 - cap. 1597) .....	Cp	34	38	42
	Cs	34	38	42
Totale missione...	Cp	8.214	7.225	7.939
	Cs	8.214	7.225	7.939
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194) .....	Cp	3.042	3.371	3.704
	Cs	3.042	3.371	3.704
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006:				

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:				
- Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 - cap. 2107).....	Cp	9.788	8.427	9.260
	Cs	9.788	8.427	9.260
Totale missione...	Cp	12.830	11.798	12.964
	Cs	12.830	11.798	12.964
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Indirizzo politico				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 1160) .....	Cp	-	-	-
	Cs	-	-	-
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 - cap. 5217) .....	Cp	861	1.359	1.494
	Cs	861	1.359	1.494
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680)...	Cp	32.764	27.094	30.762
	Cs	32.764	27.094	30.762
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59	Cp	5.153	5.711	6.275



(24.4 - cap. 5200).....				
	Cs	5.153	5.711	6.275
Totale missione...	Cp	38.778	34.164	38.531
	Cs	38.778	34.164	38.531
FONDI DA RIPARTIRE				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026).	Cp	28.310	34.136	33.228
	Cs	28.310	34.136	33.228
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [articolo 68, comma 4, lettera b)]. Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi(6.1 - cap. 1270) .....	Cp	89.564	89.564	89.564
	Cs	89.564	89.564	89.564
Totale missione...	Cp	117.874	123.700	122.792
	Cs	117.874	123.700	122.792
Totale generale...	Cp	7.250.488	4.076.648	4.082.507
	Cs	7.250.488	4.076.648	4.082.507

-----

(1) Il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato per l'anno 2012, di 500.000 euro per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, ai sensi dell'art. 26-bis, D.L. 29.12.2011, n. 216 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.02.2012, n. 14 con decorrenza dal 28.02.2012.

**Legge e Prassi | Legge nazionale**

## Allegato 7/4

Tabella D - Variazioni da apportare al Bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente precedentemente disposte

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	Definanziamen to
		(migliaia di euro)			
FONDI DA RIPARTIRE					
Fondi da assegnare					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):					
- Art. 1, comma 176: Integrazione contratti 2004-2005(25.1 - cap. 3037)	Cp	-22.000	-12.000	-12.000	1
	Cs	-22.000	-12.000	-12.000	
Totale missione	Cp	-22.000	-12.000	-12.000	
	Cs	-22.000	-12.000	-12.000	
Totale generale	Cp	-22.000	-12.000	-12.000	
	Cs	-22.000	-12.000	-12.000	

# Allegato 7/5

Tabella E - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni - Parte 1

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

---

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella riga delle riduzioni, sono riportate le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2012 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2012 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2011 e quelli derivanti da spese di annualità.

## ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
- 11.- Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

---

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno termina le	Limi te impe g.
		(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore							
Economia e finanze							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7285)							
Legislazione vigente	C p	90.000	-	-	-		
	C s	90.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-35.191	-	-	-		
	C s	-35.191	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA'	C p	54.809	-	-	-		
	C s	54.809	-	-	-		

Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via pere-quativa							
Interno							
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:  - Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253)							
Legislazione vigente	C p	-	-	-	-		
	C s	-	-	-	-		
Rifinanziamento	C p	15.000	-	-	-		
	C s	15.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	15.000	-	-	-		
	C s	15.000	-	-	-		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
Economia e finanze							
Decreto-Iegge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:							

- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7517)							
Legislazione vigente	C p	86.000	86.000	86.000	628.000	2022	3
	C s	86.000	86.000	86.000	628.000		
Legge di stabilità	C p	86.000	86.000	86.000	628.000		
	C s	86.000	86.000	86.000	628.000		
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	C p	10.000	10.000	10.000	80.000	2022	3
	C s	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	80.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	80.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)							
Legislazione vigente	C	10.000	10.000	10.000	70.000	2021	3

	p						
	C s	10.000	10.000	10.000	70.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	70.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	70.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:  - Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499)							
Legislazione vigente	C p	160.102	-	-	-		1
	C s	160.102	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	160.102	-	-	-		
	C s	160.102	-	-	-		
Totale missione	C p	335.911	106.000	106.000	778.000		
	C s	335.911	106.000	106.000	778.000		
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito							



UE							
Economia e finanze							
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:  - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)							
Legislazione vigente	C p	5.524.300	5.500.000	-	-		3
	C s	5.524.300	5.500.000	-	-		
Rifinanziamento	C p	-	-	5.500.00 0	-		
	C s	-	-	5.500.00 0	-		
Legge di stabilità	C p	5.524.300	5.500.000	5.500.00 0	-		
	C s	5.524.300	5.500.000	5.500.00 0	-		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:							

- Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: Progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)							
Legislazione vigente	C p	180.000	180.000	180.000	2.520.000	2028	3
	C s	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
Legge di stabilità	C p	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
	C s	180.000	180.000	180.000	2.520.000		
Totale missione	C p	5.704.300	5.680.000	5.680.000	2.520.000		
	C s	5.704.300	5.680.000	5.680.000	2.520.000		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	C p	20.337	20.337	20.337	179.226	2023	3

	C s	20.337	20.337	20.337	179.226		
Legge di stabilità	C p	20.337	20.337	20.337	179.226		
	C s	20.337	20.337	20.337	179.226		
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:  - Art. 3-bis, commi 2 e 3: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto, in attuazione della direttiva 2009/17/CE (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853)							
Legislazione vigente	C p	10.722	10.722	10.722	89.644	2023	
	C s	10.722	10.722	10.722	89.644		
Riduzione	C p	-4.500	-	-	-		
	C s	-4.500	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	6.222	10.722	10.722	89.644		
	C s	6.222	10.722	10.722	89.644		

Totale missione	C p	26.559	31.059	31.059	268.870		
	C s	26.559	31.059	31.059	268.870		
SOCCORSO CIVILE							
Protezione civile							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:  - Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	18.076	18.076	18.076	54.228	2017	3
	C s	18.076	18.076	18.076	54.228		
Legge di stabilità	C p	18.076	18.076	18.076	54.228		
	C s	18.076	18.076	18.076	54.228		
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:  - Art. 4, comma 1 : Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali							

(6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	24.273	24.273	24.273	121.365	2019	3
	C s	24.273	24.273	24.273	121.365		
Legge di stabilità	C p	24.273	24.273	24.273	121.365		
	C s	24.273	24.273	24.273	121.365		
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	1.549	1.549	1.549	7.745	2019	3
	C s	1.549	1.549	1.549	7.745		
Legge di stabilità	C p	1.549	1.549	1.549	7.745		
	C s	1.549	1.549	1.549	7.745		
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	17.043	17.043	17.043	85.215	2019	3
	C s	17.043	17.043	17.043	85.215		
Legge di stabilità	C p	17.043	17.043	17.043	85.215		

	C s	17.043	17.043	17.043	85.215		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):  - Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	58.500	58.500	58.500	292.500	2019	3
	C s	58.500	58.500	58.500	292.500		
Legge di stabilità	C p	58.500	58.500	58.500	292.500		
	C s	58.500	58.500	58.500	292.500		
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:  - Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'aria delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	25.000	2019	3
	C s	5.000	5.000	5.000	25.000		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	25.000		

	C s	5.000	5.000	5.000	25.000		
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:  - Art. 11-quaterdecies, comma 1 : Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	2.000	2.000	2.000	14.000	2021	3
	C s	2.000	2.000	2.000	14.000		
Legge di stabilità	C p	2.000	2.000	2.000	14.000		
	C s	2.000	2.000	2.000	14.000		
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	2.000	2.000	2.000	16.000	2022	3
	C s	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge di stabilità	C p	2.000	2.000	2.000	16.000		
	C s	2.000	2.000	2.000	16.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							

- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	26.000	26.000	26.000	156.000	2020	3
	C s	26.000	26.000	26.000	156.000		
Legge di stabilità	C p	26.000	26.000	26.000	156.000		
	C s	26.000	26.000	26.000	156.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  - Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale -scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	3.000	3.000	3.000	22.500	2022	3
	C s	3.000	3.000	3.000	22.500		
Legge di stabilità	C p	3.000	3.000	3.000	22.500		
	C s	3.000	3.000	3.000	22.500		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione							



del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C p	22.600	22.600	22.600	115.600	2024	3
	C s	22.600	22.600	22.600	115.600		
Legge di stabilità	C p	22.600	22.600	22.600	115.600		
	C s	22.600	22.600	22.600	115.600		
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	15.000	2017	3
	C s	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	15.000		
	C s	5.000	5.000	5.000	15.000		
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	C	10.000	10.000	10.000	85.000	2022	3

	p						
	C s	10.000	10.000	10.000	85.000		
Legge di stabilità	C p	10.000	10.000	10.000	85.000		
	C s	10.000	10.000	10.000	85.000		
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	700	700	700	5.600	2022	3
	C s	700	700	700	5.600		
Legge di stabilità	C p	700	700	700	5.600		
	C s	700	700	700	5.600		
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	C p	400	400	400	2.800	2021	3
	C s	400	400	400	2.800		
Legge di stabilità	C p	400	400	400	2.800		
	C s	400	400	400	2.800		
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi							

sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:  - Art. 11, comma 1 : Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459)							
Legislazione vigente	C p	195.600	195.600	195.600	189.100	2016	3
	C s	195.600	195.600	195.600	189.100		
Legge di stabilità	C p	195.600	195.600	195.600	189.100		
	C s	195.600	195.600	195.600	189.100		
- Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7462)							
Legislazione vigente	C p	30.000	-	-	-		3
	C s	30.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	30.000	-	-	-		
	C s	30.000	-	-	-		
Totale missione	C p	421.741	391.741	391.741	1.207.653		
	C s	421.741	391.741	391.741	1.207.653		
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:  - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 -cap. 7439/p)							
Legislazione vigente	C p	16.700	-	-	-		1
	C s	16.700	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	16.700	-	-	-		
	C s	16.700	-	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 250: Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per l'estinzione dei debiti contratti venti in agricoltura (1.5 - cap. 7439/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	-	-	-		
	C s	100.000	-	-	-		

Legge di stabilità	C p	100.000	-	-	-		
	C s	100.000	-	-	-		
Totale missione	C p	116.700	-	-	-		
	C s	116.700	-	-	-		
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale							
SVILUPPO ECONOMICO							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMIVI (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	75.000	75.000	75.000	600.000	2022	3
	C s	75.000	75.000	75.000	600.000		
RIFINANZIAMENTO	C p	300.000	300.000	300.000	300.000		
	C s	300.000	300.000	300.000	300.000		

Legge di stabilità	C p	375.000	375.000	375.000	900.000		
	C s	375.000	375.000	375.000	900.000		
- Art. 1, comma 95, punto 1: Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	30.000	30.000	30.000	180.000	2020	
	C s	30.000	30.000	30.000	180.000		
Legge di stabilità	C p	30.000	30.000	30.000	180.000		
	C s	30.000	30.000	30.000	180.000		
- Art. 1, comma 95, punto 2: Contributo proseguimento programma unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p)							
Legislazione vigente	C p	30.000	30.000	30.000	210.000	2021	
	C s	30.000	30.000	30.000	210.000		
Legge di stabilità	C p	30.000	30.000	30.000	210.000		
	C s	30.000	30.000	30.000	210.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							

- Art. 1, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	280.000	2021	3
	C s	40.000	40.000	40.000	280.000		
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	280.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	280.000		
- Art. 1, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	320.000	2022	3
	C s	40.000	40.000	40.000	320.000		
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	320.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	320.000		
- Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	40.000	40.000	40.000	360.000	2023	3
	C	40.000	40.000	40.000	360.000		

	s						
Legge di stabilità	C p	40.000	40.000	40.000	360.000		
	C s	40.000	40.000	40.000	360.000		
- Art. 1, comma 884 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	876	876	876	6.132	2021	3
	C s	876	876	876	6.132		
Legge di stabilità	C p	876	876	876	6.132		
	C s	876	876	876	6.132		
- Art. 1, comma 884 punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	11.233	11.233	11.233	89.861	2022	3
	C s	11.233	11.233	11.233	89.861		
Legge di stabilità	C p	11.233	11.233	11.233	89.861		
	C s	11.233	11.233	11.233	89.861		
- Art. 1, comma 885 punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2)							



Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	50.000	50.000	50.000	350.000	2021	3
	C s	50.000	50.000	50.000	350.000		
Legge di stabilità	C p	50.000	50.000	50.000	350.000		
	C s	50.000	50.000	50.000	350.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
- Art. 2, comma 179 punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	20.000	20.000	20.000	160.000	2022	3
	C s	20.000	20.000	20.000	160.000		
Legge di stabilità	C p	20.000	20.000	20.000	160.000		
	C s	20.000	20.000	20.000	160.000		
- Art. 2, comma 179 punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	25.000	25.000	25.000	225.000	2023	3
	C	25.000	25.000	25.000	225.000		

	s						
Legge di stabilità	C p	25.000	25.000	25.000	225.000		
	C s	25.000	25.000	25.000	225.000		
- Art. 2, comma 179 punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	25.000	25.000	25.000	250.000	2024	3
	C s	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di stabilità	C p	25.000	25.000	25.000	250.000		
	C s	25.000	25.000	25.000	250.000		
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	1.100.000	-	-	-	2018	3
	C s	1.100.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-100.000	-	-	-		
	C s	-100.000	-	-	-		
RIFINANZIAMENTO	C p	-	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
	C s	-	1.100.000	1.200.000	4.800.000		

Legge di stabilità	C p	1.000.000	1.100.000	1.200.00 0	4.800.000		
	C s	1.000.000	1.100.000	1.200.00 0	4.800.000		
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:  - Art. 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450/p)							
Legislazione vigente	C p	450.000	-	-	-		1
	C s	450.000	-	-	-		
Riduzione	C p	-339.895	-	-	-		
	C s	-339.895	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	110.005	-	-	-		
	C s	110.005	-	-	-		
- Art. 8. comma 1, lettera a), terzo periodo: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450/p)							
Legislazione vigente	C p	86.310	-	-	-		
	C	86.310	-	-	-		

	s						
Legge di stabilità	C p	86.310	-	-	-		
	C s	86.310	-	-	-		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)  - Art. 1. comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	C p	32.361	32.361	32.361	270.557	2023	
	C s	32.361	32.361	32.361	270.557		
Legge di stabilità	C p	32.361	32.361	32.361	270.557		
	C s	32.361	32.361	32.361	270.557		
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
Economia e finanze							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  - Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182)							

Legislazione vigente	C p	50.000	50.000	50.000	1.734.000	2049	3
	C s	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
Legge di stabilità	C p	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
	C s	50.000	50.000	50.000	1.734.000		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità							
Economia e finanze							
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)  - Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809)							
Legislazione vigente	C p	362.373	667.800	742.000	375.000	2015	3
	C s	362.373	667.800	742.000	375.000		
Riduzione	C p	-46.517	-	-5.192	-5.192		
	C s	-46.517	-	-5.192	-5.192		
Legge di stabilità	C p	315.856	667.800	736.808	369.808		
	C s	315.856	667.800	736.808	369.808		
Totale missione	C p	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		

	C s	2.281.741	2.537.270	2.706.278	10.505.358		
--	--------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

Legge e Prassi | Legge nazionale

Allegato 7/6

Tabella E - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni - Parte 2

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2012	2013	2014	2015 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo							
Infrastrutture e trasporti							
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini:							
- Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 - cap. 7741)							
Legislazione vigente	C p	21.100	-	-	-		3
	C s	21.100	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	21.100	-	-	-		
	C	21.100	-	-	-		

	s						
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1- cap. 7122)							
Legislazione vigente	C p	2.100.716	2.100.716	2.015.404	-	2014	3
	C s	2.100.716	2.100.716	2.015.404	-		
Riduzione	C p	- 500.000	-	-150.000	-		
	C s	- 500.000	-	-150.000	-		
Legge di stabilità	C p	1.600.716	2.100.716	1.865.404	-		
	C s	1.600.716	2.100.716	1.865.404	-		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  - Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/ alta capacità Torino - Milano - Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	400.000	400.000	400.000	2.800.000	2021	3

	C s	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
Legge di stabilità	C p	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
	C s	400.000	400.000	400.000	2.800.000		
- Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/ alta capacità (1° contributo quindicennale -scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	100.000	100.000	600.000	2020	3
	C s	100.000	100.000	100.000	600.000		
Legge di stabilità	C p	100.000	100.000	100.000	600.000		
	C s	100.000	100.000	100.000	600.000		
- Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11 ) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	C p	100.000	100.000	100.000	700.000	2021	3
	C s	100.000	100.000	100.000	700.000		
Legge di stabilità	C p	100.000	100.000	100.000	700.000		
	C s	100.000	100.000	100.000	700.000		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione							



del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 204: Partecipazione dell'A-NAS Spa al capitale della società Stretto di Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372)							
Legislazione vigente	C p	423.000	-	-	-		
	C s	423.000		-	-		
Riduzione	C p	-423.000	-	-	-		
	C s	-423.000		-	-		
Legge di stabilità	C p	-	-	-	-		
	C s	-	-	-	-		
Totale missione	C p	2.221.816	2.700.716	2.465.404	4.100.000		
	C s	2.221.816	2.700.716	2.465.404	4.100.000		
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:  - Art. 1, comma 1: Contributo ventennale all'EAAP (Settore n.							

27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7156)							
Legislazione vigente	C p	15.494	15.494	15.494	61.976	2018	
	C s	15.494	15.494	15.494	61.976		
Legge di stabilità	C p	15.494	15.494	15.494	61.976		
	C s	15.494	15.494	15.494	61.976		
Opere pubbliche e infrastrutture							
Economia e finanze							
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:  - Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p)							
Legislazione vigente	C p	512.320	-	-	-		3
	C s	512.320	-	-	-		
Riduzione	C p	-203.567	-	-	-		
	C s	-203.567		-	-		
Legge di stabilità	C p	308.753	-	-	-		
	C s	308.753	-	-	-		
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione							

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 250: Fondo Letta (Interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p)							
Legislazione vigente	C p	20.000	-	-	-		3
	C s	20.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	20.000	-	-	-		
	C s	20.000	-	-	-		
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):  - Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	181.837	181.837	181.837	1.272.859	2021	3
	C s	181.837	181.837	181.837	1.272.859		
Legge di stabilità	C p	181.837	181.837	181.837	1.272.859		

	C s	181.837	181.837	181.837	1.272.859		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  - Art. 1, comma 977, punto A: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	88.750	88.750	88.750	621.250		
	C s	88.750	88.750	88.750	621.250	2021	3
Legge di stabilità	C p	88.750	88.750	88.750	621.250		
	C s	88.750	88.750	88.750	621.250		
- Art. 1, comma 977, punto B: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	94.150	94.150	94.150	753.200	2022	3
	C s	94.150	94.150	94.150	753.200		
Legge di stabilità	C p	94.150	94.150	94.150	753.200		
	C s	94.150	94.150	94.150	753.200		
- Art. 1, comma 977, punto C: Realizzazione di opere strategiche di preminente							

interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	95.650	95.650	95.650	860.850	2023	3
	C s	95.650	95.650	95.650	860.850		
Legge di stabilità	C p	95.650	95.650	95.650	860.850		
	C s	95.650	95.650	95.650	860.850		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  - Art. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	91.612	91.612	91.612	732.896	2022	3
	C s	91.612	91.612	91.612	732.896		
Legge di stabilità	C p	91.612	91.612	91.612	732.896		
	C s	91.612	91.612	91.612	732.896		
- Art. 2, comma 257, punto B: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	91.612	91.612	91.612	824.508	2023	3
	C s	91.612	91.612	91.612	824.508		

Legge di stabilità	C p	91.612	91.612	91.612	824.508		
	C s	91.612	91.612	91.612	824.508		
- Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	96.612	96.612	96.612	966.120	2024	3
	C s	96.612	96.612	96.612	966.120		
Legge di stabilità	C p	96.612	96.612	96.612	966.120		
	C s	96.612	96.612	96.612	966.120		
- Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	C p	1.211	1.211	1.211	9.688	2022	3
	C s	1.211	1.211	1.211	9.688		
Legge di stabilità	C p	1.211	1.211	1.211	9.688		
	C s	1.211	1.211	1.211	9.688		
- Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							

Legislazione vigente	C p	225	225	225	1.800	2022	3
	C s	225	225	225	1.800		
Legge di stabilità	C p	225	225	225	1.800		
	C s	225	225	225	1.800		
- Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	C p	64	64	64	512	2022	3
	C s	64	64	64	512		
Legge di stabilità	C p	64	64	64	512		
	C s	64	64	64	512		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7187)							
Legislazione vigente	C p	1.000	1.000	1.000	8.000	2022	3
	C s	1.000	1.000	1.000	8.000		
Legge di stabilità	C p	1.000	1.000	1.000	8.000		
	C s	1.000	1.000	1.000	8.000		

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 - cap. 7695)							
Legislazione vigente	C p	223.000	564.000	445.000	120.000	2015	3
	C s	223.000	564.000	445.000	120.000		
Legge di stabilità	C p	223.000	564.000	445.000	120.000		
	C s	223.000	564.000	445.000	120.000		
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
- Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	58.200	58.200	58.200	523.800	2023	3
	C s	58.200	58.200	58.200	523.800		



Legge di stabilità	C p	58.200	58.200	58.200	523.800		
	C s	58.200	58.200	58.200	523.800		
- Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)							
Legislazione vigente	C p	145.500	145.500	145.500	1.455.000	2024	3
	C s	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
Legge di stabilità	C p	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
	C s	145.500	145.500	145.500	1.455.000		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
Infrastrutture e trasporti							
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:  - Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7483)							
Legislazione vigente	C p	10.329	10.329	10.329	20.658	2016	3
	C s	10.329	10.329	10.329	20.658		
Legge di stabilità	C p	10.329	10.329	10.329	20.658		

	C s	10.329	10.329	10.329	20.658		
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7484)							
Legislazione vigente	C p	10.329	10.329	10.329	20.658	2016	3
	C s	10.329	10.329	10.329	20.658		
Legge di stabilità	C p	10.329	10.329	10.329	20.658		
	C s	10.329	10.329	10.329	20.658		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 -cap. 7485)							
Legislazione vigente	C p	38.734	51.646	51.646	154.938	2017	3
	C s	38.734	51.646	51.646	154.938		
Legge di stabilità	C p	38.734	51.646	51.646	154.938		
	C s	38.734	51.646	51.646	154.938		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge							

finanziaria 2005):							
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481)							
Legislazione vigente	C p	5.000	5.000	5.000	10.000	2016	3
	C s	5.000	5.000	5.000	10.000		
Legge di stabilità	C p	5.000	5.000	5.000	10.000		
	C s	5.000	5.000	5.000	10.000		
Totale missione	C p	1.578.062	1.603.221	1.484.221	8.418.713		
	C s	1.578.062	1.603.221	1.484.221	8.418.713		
RICERCA E INNOVAZIONE							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
Istruzione, università e ricerca							
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):  - Art. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nelle regioni meridionali (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 - cap. 7237)							
Legislazione vigente	C p	18.000	-	-	-		3

	C s	18.000	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	18.000	-	-	-		
	C s	18.000	-	-	-		
Totale missione	C p	18.000	-	-	-		
	C s	18.000	-	-	-		
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche							
Ambiente e tutela del territorio e del mare							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  - Art. 2, comma 327: Piano straordinario di telerilevamento (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap. 8534)							
Legislazione vigente	C p	500	-	-	-		
	C s	500	-	-	-		
Riduzione	C p	-89	-	-	-		
	C	-89	-	-	-		

	s						
Legge di stabilità	C p	411	-	-	-		
	C s	411	-	-	-		
Totale missione	C p	411	-	-	-		
	C s	411	-	-	-		
CASA E ASSETTO URBANISTICO							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:  - Art. 3, comma 1 : Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 - cap. 7817)							
Legislazione vigente	C p	265.500	295.000	295.000	2.044.500	2032	3
	C s	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
Legge di stabilità	C p	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
	C	265.500	295.000	295.000	2.044.500		

	s						
Totale missione	C p	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
	C s	265.500	295.000	295.000	2.044.500		
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
Sviluppo economico							
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):  - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425)							
Legislazione vigente	C p	7.137.516	13.900.000	7.683.38 3	7.121.842	2015	3
	C s	7.137.516	13.900.000	7.683.38 3	7.121.842		
Riduzione	C p	-3.350.530	-2.533.975	-1.802.51 7	-1.802.51 7		
	C s	-3.350.530	-2.533.975	-1.802.51 7	-1.802.51 7		
Legge di stabilità	C p	3.786.986	11.366.025	5.880.86 6	5.319.325		
	C s	3.786.986	11.366.025	5.880.86 6	5.319.325		
Totale missione	C	3.786.986	11.366.025	5.880.86	5.319.325		

	p			6			
	C s	3.786.986	11.366.025	5.880.86 6	5.319.325		
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
Economia e finanze							
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)  - Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - capp. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	C p	31.577	31.577	31.577	280.383	2023	3
	C s	31.577	31.577	31.577	280.383		
Legge di stabilità	C p	31.577	31.577	31.577	280.383		
	C s	31.577	31.577	31.577	280.383		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							
Economia e finanze							
Decreto-legge n. 78 del 2010,							

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:  - Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)							
Legislazione vigente	C p	15.000	15.000	-	-		3
	C s	15.000	15.000	-	-		
Legge di stabilità	C p	15.000	15.000	-	-		
	C s	15.000	15.000	-	-		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
Economia e finanze							
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica:  - Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7460)							
Legislazione vigente	C p	2.250	-	-	-		3
	C s	2.250	-	-	-		
Legge di stabilità	C p	2.250	-	-	-		
	C s	2.250	-	-	-		



Totale missione	C p	48.827	46.577	31.577	280.383		
	C s	48.827	46.577	31.577	280.383		
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
Economia e finanze							
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per i) riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:  - Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 - cap. 7335)							
Legislazione vigente	C p	32.817	32.817	32.817	164.085	2019	3
	C s	32.817	32.817	32.817	164.085		
Legge di stabilità	C p	32.817	32.817	32.817	164.085		
	C s	32.817	32.817	32.817	164.085		
Totale missione	C p	32.817	32.817	32.817	164.085		
	C s	32.817	32.817	32.817	164.085		

Totale generale	C p	16.839.371	24.790.426	19.104.963	35.606.887		
	C s	16.839.371	24.790.426	19.104.963	35.606.887		